

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

ART. 1.

E' costituita tra i componenti una associazione religiosa denominata: "UNIONE INDUISTA ITALIANA (U.I.I.) SANATANA DHARMA SAMGHA"

ART. 2

L' Unione ha lo scopo di contribuire alla conoscenza e al culto della religione Induista oltre che alla divulgazione di tutte le arti, filosofie e culture *hindu*. L' Unione, in particolare, si prefigge i seguenti scopi:

la pratica del culto Induista (vedico, puranico, agamico) officiato da *panditji* e *svamiji* appartenenti alla pura tradizione Induista e autorizzati dall' Unione, svolto, sia privatamente che pubblicamente, in templi e locali a disposizione dell' Unione Induista Italiana;

- promuovere, sostenere ed attuare, con ogni mezzo consentito e nelle forme garantite dall' ordinamento giuridico, la diffusione -secondo le antiche tradizioni- delle nozioni esatte, teoriche e pratiche, delle tecniche Yoga, *Ayurveda*, Arte, Musica, Danze religiose e similari, come parte integrante dell' induismo, attraverso l' organizzazione di corsi, teorie pratiche, conferenze, dibattiti, pubblicazioni, ricerche scientifiche, congressi e quanto possa essere utile a tale scopo; facilitare e promuovere gli incontri tra le persone interessate alle suddette discipline;
- facilitare e promuovere gli incontri tra le persone praticanti la religione induista e interessati alla sua cultura, in ogni suo aspetto;
- allacciare e mantenere contatti con tutte le associazioni e organizzazioni italiane ed estere similari ed invitare personalità e Maestri appartenenti alle tradizioni religiose interinduiste oltre a rappresentanti dell' arte e cultura *hindu* (l' Unione è collegata con i maggiori centri religiosi dell' India);
- attuare, di concreto con le associazioni europee similari, dei corsi regolari di abilitazione all' insegnamento delle arti, filosofie e discipline varie *hindu* come, a titolo esemplificativo, quelle artistiche e musicali, canto religioso, meditazione, *yoga*, *ayurveda*; rilasciare ai neo insegnanti il relativo diploma sottoscritto dal Presidente onorario, dal Presidente dell' Unione Induista Italiana o da chi ne fa le veci, dal Presidente della commissione e dal segretario; svolgere corsi di aggiornamento;
- organizzare seminari e viaggi di studio in Italia e all' estero;
- raccogliere documentazioni e dati scientifici sull' induismo;
- favorire il colloquio inter-religioso attraverso varie iniziative;
- favorire la conoscenza dei testi sacri classici dell' induismo: *Veda*, *Purana*, *Agama*, *Itihasa*, *Dharma Sastra* e quanto altro ritenuto utile agli scopi prefissi dall' Unione Induista Italiana;
- favorire e promuovere iniziative tendenti a preservare e mantenere l' ambiente naturale allo scopo di aiutare l' uomo a migliorare la sua condizione psicofisica e spirituale.

ART. 3

L' Unione Induista Italiana è retta dallo Statuto, che firmato dai componenti si allega al presente Atto di lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 4

(*Omissis*)

ART. 5

Il patrimonio iniziale dell' Unione è costituito da singole quote di ... ciascuna e, pertanto, i componenti versano alla cassa dell' Unione la somma di..... ; detto capitale è, comunque, illimitato e potrà essere integrato dalle quote di nuovi soci, contributi, lasciti e donazioni.

ART. 6

Il Presidente pro-tempore, rappresenta l' Unione Induista Italiana e ha la firma sociale. In sua assenza la firma spetta al Vice Presidente.

ART. 7

Per quanto non previsto nel presente atto, né nello Statuto Sociale, i membri associati fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.